



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Penale di Pistoia (Ses. Unica)

Composto dei magistrati:

Dr. Mario Ciantelli Presidente

Umberto Stoppoloni Giudice

Giovanni Ponzetta

pronunciato la seguente

SENTENZA

la causa penale in grado di appello

contro

PATERNO - CASTELLO Francesco Maria, fu Roberto e Paterno-Castello Eleonora, nato il 20.6.1913 a Catania, attualmente domiciliato in Brunate, presso l'Albergo Alpino, Via Scalini; libero contumace; anzi elett. dom/to presso avv. Antonio Pensavalle di Catania;

IMPUTATO

a) del reato p.e p. dagli artt. 81 cpv. 640, 56, 640 C.P. perchè, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, inducendo in errore mediante artifici e raggiri Dami Arpino ed in concorso di questi anche Mariotti Alessandrina, Davini Nello, Galligani Pietro Guidi Lorenzo, Frosini Emilio, in quanto prometteva ed elargiva come veri, falsi titoli onorifici (civili e militari) nonché titoli nobiliari falsi o comunque invalidi destinati a Dami Arpino, Dami Metello, Galligani Pietro, Guidi Lorenzo, Frosini Emilio e si procurava ingiustamente profitto in danni dei suddetti Dami Arpino, Mariotti Alessandrina, Davini Nello, Galligani Pietro, Guidi Lorenzo, Frosini Emilio, ottenendo somme di vario importo (ogni qual volta per oltre sulle 20.000 lire circa) e compiva inoltre atti idonei diretti in modo non equivoco a profittare in modo analogo in danno di Pucci Gino e Magrini Carlo senza peraltro conseguire in questi casi lo scopo prefisso (atteso che i suddetti mai sborsarono il denaro).

N. 135 Reg. Sen.



N. 119/62



SENTENZA

- 5 GIU. 1964

in data



depositata in Cancelleria oggi 2 LUG. 1964

Il Cancelliere

Fatto avviso di che all'art. 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

b) del delitto p.e.p. dall'art. 81 C.P. e art. 8 della legge 3.3.51 N.178 per avere conferito con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso i titoli di cui sopra, alle persone sopra indicate. Denunciato in Montecatini Terme il 14.7.1958. Aggravato della recidiva (art. 99 C.P.).

APPELLANTE

avverso la sentenza del Pretore di Monsummano Terme in data 29.5.62, con la quale fu condannato a mesi 4 e gg. 15 di recl. e alla multa di L. 220.000, per il reato di cui al capo b) della rubrica, ordinando la confisca dei titoli afferenti l'imputato e la pubblicazione; e fu assolto dal reato di cui al capo a) della rubrica per insufficienza di prove.

Ingresso all'odierno pubblico orale dibattimento tenuto secondo le norme di rito.

A seguito di indagini svolte dai Carabinieri di Montecatini, ai quali era pervenuta notizia della distribuzione di onoreficienze in favore di diverse persone, alcune delle quali avevano versato somme di denaro in relazione con tale concessione, che era avvenuta tramite Dami Arpino residente a Monsummano e Scocco Giuseppe residente a Roma, si accertò che le onoreficienze erano conferite da Paternò Castello Francesco Maria.

Iniziatosi processo penale e contestati i reati di truffa e di conferimento di onoreficienze vietate, i primi due vennero prosciolti per amnistia, il Paternò venne invece citato a giudizio avanti al Pretore di Monsummano Terme il quale con sentenza in data 29 maggio 1962 lo assolse dalla imputazione di truffa per insufficienza di prove e lo dichiarò colpevole della violazione continuata dell'art. 8 della Legge 3 marzo 1951 n. 178, condannandolo alla pena indicata in epigrafe.

Con tempestivo appello l'imputato ha impugnato la citata sentenza; chiedendo di essere assolto perché il fatto non costituisce reato dalla imputazione di cui al capo B) e con formula piena dalla imputazione di truffa.

Durante la fase preliminare del giudizio di appello l'appellante ha prodotto diversi documenti tendenti a dimostrare la legittimità dell'intero onorario da esso distribuito e conseguentemente la insussistenza del reato di truffa.

Osserva il Tribunale all'imputazione contestata all'imputato parte dal presupposto che le onoreficienze distribuite dal Paternò fossero false o illegittime; quanto alla falsità non ne sussiste alcuna indizio, in quanto lo stesso imputato ha riconosciuto di averle concesse di sua iniziativa ed in base ad un ritenuto suo potere o facoltà legittima.

Si tratta pertanto di accertare se tale legittimità sussista, perché nel caso positivo la concessione delle suddette onoreficienze non costituisce violazione dell'art. 7 della legge 3 marzo 1951 n. 178. Invero deve rilevarsi che ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge suddetta, mentre è vietato il conferimento di onoreficienze, decorazioni e distinzioni cavalleresche

da parte di enti, associazioni e privati e ne è punito l'uso fattone in qualsiasi forma e modalità, sono invece leciti il conferimento e l'accettazione di onoreficenze a cittadini italiani conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri, mentre ne è soltanto vietato l'uso in mancanza di autorizzazione del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Senza l'applicazione di tale interpretazione la norma in esame rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di ordini non nazionali, in relazione con la possibilità che ne sia autorizzato l'uso delle relative concessioni significa necessariamente le stesse concessioni possono esistere ed essere accettate. Tale interpretazione trova del resto conferma nei lavori parlamentari, da cui risulta che la dizione "ordini non nazionali" è stata aggiunta all'originario testo dell'art. 7 e che l'espressione "non possono accettare" vi è stata sostituita con l'altra "non possono usare" nel territorio della Repubblica.

In sostanza con le norme in esame il legislatore ha voluto vietare che soggetti diversi potessero prendere iniziativa di farsi elargitori di onoreficenze e decorazioni senza averne un effettivo preesistente titolo o facoltà; ed inoltre che tali concessioni rimangano nell'ambito privato del soggetto insignito, salvo un'autorizzazione ad usarle in pubblico, senza la quale le stesse concessioni rimangono atti indifferenti per il diritto interno dello Stato, il quale ne vieta le manifestazioni esteriori, allo scopo di giustamente tutelare i meriti riservati e rappresentati dalle onoreficenze riconosciute dallo Stato.

Attraverso la ampia documentazione prodotta dall'appellante risulta che Paternò Mario Francesco è discendente della Casa Paternò Castello Guttadauro d'Emmanuel: anche senza risalire a precedenti anteriori, pure dimostrati; una ordinanza del Re Ferdinando II del Regno delle Due Sicilie nell'anno 1800, del ~~10 marzo 1800~~ la quale si trova menzione in ordine 30 marzo dell'Intendente della Provincia di Catania, riconosce speciale privilegio alle onoreficenze concesse dalla suddetta Casa, insieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro ente, consentendone l'uso mediante il portare decorazioni, a differenza di ogni altra derivante da Ordini Stranieri, senza bisogno dell'assenso reale.

Essendosi formati diversi rami del casato; ed a seguito di invito reale, i diversi rappresentanti familiari convennero di riconoscere la titolarità dei poteri onorifici a Don Francesco Mario Paternò, con patto di famiglia del 1873; l'attuale imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale erede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, concretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica di casato che lo conserva per tradizione familiare non essendo verificata debellatio cioè estromissione forzata dal potere.

da parte di enti, associazioni e privati e ne è punito l'uso fattone in qualsiasi forma e modalità, sono invece leciti il conferimento e l'accettazione di onoreficenze a cittadini italiani conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri, mentre ne è soltanto vietato l'uso in mancanza di autorizzazione del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Senza l'applicazione di tale interpretazione la norma in esame rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di ordini non nazionali, in relazione con la possibilità che ne sia autorizzato l'uso delle relative concessioni significa necessariamente le stesse concessioni possono esistere ed essere accettate. Tale interpretazione trova del resto conferma nei lavori parlamentari, da cui risulta che la dizione "ordini non nazionali" è stata aggiunta all'originario testo dell'art. 7 e che l'espressione "non possono accettare" vi è stata sostituita con l'altra "non possono usare" nel territorio della Repubblica.

In sostanza con le norme in esame il legislatore ha voluto vietare che soggetti diversi potessero prendere iniziativa di farsi elargitori di onoreficenze e decorazioni senza averne un effettivo preesistente titolo o facoltà; ed inoltre che tali concessioni rimangano nell'ambito privato del soggetto insignito, salvo un'autorizzazione ad usarle in pubblico, senza la quale le stesse concessioni rimangono atti indifferenti per il diritto interno dello Stato, il quale ne vieta le manifestazioni esteriori, allo scopo di giustamente tutelare i meriti riservati e rappresentati dalle onoreficenze riconosciute dallo Stato.

Attraverso la ampia documentazione prodotta dall'appellante risulta che Paternò Mario Francesco è discendente della Casa Paternò Castello Guttadauro d'Emmanuel: anche senza risalire a precedenti anteriori, pure dimostrati; una ordinanza del Re Ferdinando II del Regno delle Due Sicilie nell'anno 1800, del ~~10 marzo~~ la quale si trova menzione in ordine 30 marzo dell'Intendente della Provincia di Catania, riconosce speciale privilegio alle onoreficenze concesse dalla suddetta Casa, insieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro ente, consentendone l'uso mediante il portare decorazioni, a differenza di ogni altra derivante da Ordini Stranieri, senza bisogno dell'assenso reale.

Essendosi formato diversi rami del casato, ed a seguito di invito reale, i diversi rappresentanti familiari convennero di riconoscere la titolarità dei poteri onorifici a Don Francesco Mario Paternò, con patto di famiglia del 1873; l'attuale imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale erede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, concretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica di casato che lo conserva per tradizione familiare non essendo verificata debellatio cioè estromissione forzata dal potere.

L'appello deve pertanto essere accolto, per quanto riguarda la concessione delle onorificenze, che non costituisce reato da parte di chi le concede avendone la potestà legittima.

Per quanto riguarda l'imputazione di truffa, non è stato dimostrato che la concessione delle onorificenze fosse conseguenza di relazioni particolari di merito o di prestazioni speciali, per cui rimane il dubbio che la concessione stessa fosse soltanto un mezzo per procurarsi qualche utile mediante i versamenti di somme diverse chieste od anche spontaneamente date da persone le quali si dimostrassero particolarmente sensibili e bramosi di possedere una decorazione pur senza conoscerne il significato e le origini.

In questa situazione ritiene il Collegio che l'assoluzione pronunciata dal Pretore per insufficienza di prove, pur con la variante di motivazione, debba essere confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 523 C.P.P., in riforma della sentenza del Pretore di Monsummano Terme del 29 maggio 1962 appellata da Paterno-Castello Francesco Maria, assolve il medesimo dalla imputazione di cui all'art. 8 L. 3.3.1951, n. 478 perché il fatto non costituisce reato. Conferma nel resto la appellata sentenza.

A Pistoia, addì 5 giugno 1964.

Il Presidente:

I Giudici:

*M. Ottaviani*  
*Appolloni et*  
*Alberici*

Te Cancelliere

Notificabile al condannato il 13.6.1964

Ricorso fu Cassazione dell'impugnato a cura del procuratore generale presso la Corte di Cassazione il 16 maggio 1964

TRIBUNALE PISTOIA

N. 382 Reg. Prov.

BOLLI - 8 L. 1600

D.R. COPIA . 680

CERT. CONF. . 400

URGENZA . 2160

ECCLO q. . 10

TOTALE L. 4820

Copia a Comandante all'ov. Badolati

per la autenticazione del

Presidente in data 17-7-64

Copia rilasciata al Colonnello Alzani Giuseppe Add. 26 AGO  
per conto del Mandato Salvatore Pata da Mentore IL CANCELLIERE

Cassa Cassazione in ordine a 18 gennaio 1964  
Dato in Cassazione il 18 gennaio 1964  
Dato in Cassazione il 18 gennaio 1964

er Cop  
PISTOIA

er Copia Conforme all'originale

PISTOIA

4 DIC. 2001

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
Dott.ssa F. Masini



178  
1a

6 AGO

DELL'...